

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4956 del 12/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta BRIANZA PLASTICA S.p.A. con sede legale nel Comune di Carate Brianza (MB) ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), localita' San Giovanni - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di produzione laminati in vetroresina.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5103 del 12/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc. 24727/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **BRIANZA PLASTICA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Carate Brianza (MB) ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 14916 del 29.07.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **produzione laminati in vetroresina**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29.07.2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/8229 del 03.08.2016, presentata allo SUAP della stessa Unione in data 11.07.2016, con completamento in data 29.07.2016, dalla Ditta BRIANZA PLASTICA S.p.A, nella persona di Paolo Crippa, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Carate Brianza (MB), Via Rivera n. 50 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Via Brunelleschi n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione laminati in vetroresina;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera (modifica sostanziale per ampliamento delle linee produttiva) e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 85739 del 08.10.2008 (rilasciato alla Ditta Italfibre S.r.l. e successivamente volturato alla Ditta Brianza Plastica S.p.A., con atto P.G. n. 2348 del 21.01.2009);
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi (CdS) tenutasi in data 28.09.2016, nell'ambito della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni dei singoli enti chiamati ad esprimersi e viste in particolare le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. 10195 del 27.09.2016, allegata al succitato verbale, riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto e nelle valutazioni fa presente, in particolare, che la Ditta, nell'istanza, ha dichiarato di configurarsi come attività compresa nell'art. 275 (Emissioni di COV) del D.Lgs 152/06 – Parte V – Allegato III – Parte II – Punto 15: "Stratificazione di legno e plastica, con una soglia di consumo solvente superiore a 5 ton/anno", mentre, a parere dello stesso ST, *l'attività svolta dalla Ditta non ricade nell'applicazione dell'art. 275, in quanto al Punto 15 viene precisato che tale inquadramento è riferito alle attività in cui si opera l'adesione di legno con legno, di plastica con plastica o di legno con plastica per produrre laminati, che nello specifico non sono attinenti alla lavorazione effettuata dalla Ditta costituita da produzione di laminati in vetroresina utilizzando resine in forma liquida con successiva polimerizzazione;*
- Visto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 15655 del 10.08.2016, allegato al succitato verbale, in merito alla matrice rumore;
- Vista la nota Prot. n. 20473 del 22.08.2016, allegata al succitato verbale, con la quale il CADF S.p.A. comunica di confermare la validità del Parere n. 550/09, Prot. n. 23285 del 05.11.2009;

- Preso atto che il CADF S.p.A., nel succitato Parere n. 550/09, Prot. n. 23285 del 05.11.2009, precisa che *“lo stabilimento non presenta aree esterne soggette a dilavamento di materie ed è caratterizzato da soli scarichi di acque reflue di tipo domestico e di acque meteoriche”* e ritenuto pertanto che la Ditta debba continuare a rispettare le prescrizioni contenute nello stesso parere;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **BRIANZA PLASTICA S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Carate Brianza (MB), Via Rivera n. 50,

C.F. n. 00865040158 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Via Brunelleschi n. 12,
per l'esercizio dell'attività di **produzione laminati in vetroresina**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **E1**, **E3** ed **E4**;
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

Emissioni	E1 Aspirazione da tavoli da lavoro MODIFICATA	E3 Macchina graffiatrice MODIFICATA	E4 Macchina lavatrice INVARIATA
Portata (Nm ³ /h)	60.000	19.000	500
Durata (h/giorno)	8	2	4
Altezza minima (m)	11	9	9
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particolare	5	10	-
COV (espressi come C-organico totale)	50	-	150
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	-	-
Monossido di Carboni (CO)	100	-	-
Sistema di abbattimento	Concentratore a zeoliti + post combustore termico rigenerativo	FT	Impianto di recupero solvente

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E3 ed E4** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per le emissioni modificate E1 ed E3** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
4. **Per l'emissione invariata E4**, i risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.

8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In caso di lamentele o esposti anche conseguenti all'ampliamento di produttività dell'azienda, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente provvedimento, revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

1. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 85739 del 08.10.2008 (rilasciato alla Ditta Italfibre S.r.l. e successivamente volturato alla Ditta Brianza Plastica S.p.A., con atto P.G. n. 2348 del 21.01.2009)

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, al CADF S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.